**Camera dei deputati**

**AC 643**

**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**

**Emendamento**

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis*.

(*Incentivazione all’esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell’offerta di trasporto*)

1. Per l’esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari finalizzato alla razionalizzazione dell’offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all’attività di autotrasporto.

2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell’attività sia direttamente che indirettamente;

b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall’albo delle imprese artigiane e dall’albo degli autotrasportatori. La cancellazione dall’albo degli autotrasportatori ha effetto per dieci anni e inibisce all’interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all’albo degli autotrasportatori.

3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) esercitino l’autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e che risultino iscritti all’albo degli autotrasportatori da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell’attività e contestuale richiesta di cancellazione dall’albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto direttoriale, provvede a definire le modalità operative del soggetto gestore individuato nella società RAM spa, senza che ciò importi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ‌incaricata di deliberare, previa istruttoria, l’ammissione degli imprenditori agli interventi finanziari previsti dal presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate e tenuto altresì conto dell’età e del periodo di attività.

5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di 5.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all’albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, di 6.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all’albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 11,5 tonnellate e di 10.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all’albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Il contributo è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui al comma 4. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all’articolo 16, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Incentivazione all’esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell’offerta di trasporto**

**Motivazione**

La presente proposta emendativa persegue la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell’autotrasporto italiano. E ciò attraverso una misura volta ad incentivare la riduzione delle imprese monoveicolari (imprese operanti da almeno dieci anni senza lavoratori dipendenti e con la disponibilità di un solo autoveicolo o complesso veicolare non inferiore alle 1,5 tonnellate), di modo da ottenere: *a*) la razionalizzazione dell’offerta di autotrasporto; *b*) l’accrescimento delle dimensioni medie aziendali delle imprese dell’autotrasporto di cose per conto terzi (tramite l’acquisizione del parco veicolare delle imprese cessanti).

Il che, beninteso, comporta un investimento da parte statale, preordinato a compensare – sotto forma di singoli contributi – le imprese monoveicolari che, nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio presentino domanda di definitiva cessazione dell’attività e contestuale richiesta di cancellazione dall’albo degli autotrasportatori. L’intervento finanziario di natura compensativa, oltre a trovare logico fondamento nell’intento di rimediare alla estrema polverizzazione del tessuto produttivo dell’autotrasporto nazionale, trova pratica giustificazione nella perdita di avviamento commerciale subita dall’impresa con la cessazione dell’attività.

**La proposta emendativa determina oneri aggiuntivi alle finanze statali.**